

DECRETO DEL DIRIGENTE

Oggetto: L. 689/1981 – L.R. 33/1998 – Annullamento Decreto del Dirigente n. 108 del 16.05.2023 relativo all'ingiunzione di pagamento sanzione amministrativa verbale n. 40298 del 03.07.2018 redatto da Regione Carabinieri Forestale "Marche" – stazione di Pesaro

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTA l'attestazione di copertura finanziaria;

VISTA la L.R. n. 11 del 12.05.2022 concernente la "Trasformazione dell'A.S.S.A.M. nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca";

VISTO il Regolamento Amministrativo e Contabile approvato con deliberazione CDA n. 17 del 30.03.2023;

VISTE le Delibere CDA AMAP n. 13 del 28.02.2023 e n. 19 del 19.04.2023 con cui è stato rispettivamente approvato il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia e il nuovo assetto organizzativo macro della stessa;

VISTA la D.G.R. n. 816 del 27.06.2022 che proroga l'incarico di Direttore generale dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (A.S.S.A.M.), oggi "Marche Agricoltura Pesca" nonché l'incarico ad interim di direzione del Settore "Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e qualità delle produzioni" al dott. Andrea Bordoni:

VISTA la D.G.R. n. 1570 del 28.11.2022 che stabilisce che l'incarico di Direttore, di cui alla DGR n. 816 del 27.06.2022, viene ulteriormente prorogato all'esercizio delle sue funzioni fino alla nomina del nuovo direttore da parte del Consiglio di Amministrazione, su designazione della Giunta regionale, per quanto previsto dagli articoli 10 e 17 della legge regionale n. 11/2022.Fare clic qui per immettere testo.

DECRETA

Dispositivo

- di annullare il Decreto del Dirigente n. 108 del 16.05.2023 che conteneva un mero errore materiale:
- di pubblicare il presente atto per estratto sul sito www.norme.marche.it e sul sito istituzionale dell'Agenzia "Marche Agricoltura Pesca".

Attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa.

Attesta, inoltre, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

IL DIRIGENTE

(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente





DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Legge n. 689/1981 "Modifiche al sistema penale";
- Decreto del 29.02.2012 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- Decreto del dirigente del Servizio Fitosanitario Regionale Marche n. 472 del 20/06/2012;
- D.Lgs. n. 214/2005;
- D.Lgs. n. 19/2021;
- L.R. n. 33/1998;
- Decreto del Dirigente n. 108 del 16.05.2023;
- Decreto del Direttore n. 192 del 12.06.2023.

Motivazione

La L.R. n. 11/2022 attribuisce all'AMAP – Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca" la gestione del Servizio Fitosanitario Regionale ed il D.Lgs. n. 19/2021 attribuisce ai Servizi Fitosanitari Regionali la competenza ad irrogare sanzioni.

Con Decreto del 29.02.2012 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali sono state definite le disposizioni di natura fitosanitaria da adottare sul territorio della Repubblica italiana al fine di prevenire la diffusione dell'organismo nocivo *Ceratocystis fimbriata*, Ell. Et Halsted f. sp. platani Walter, agente del cancro colorato del platano.

L'art. 5, comma 3, del sopra citato decreto prevede che nelle zone indenni gli interventi sui platani quali abbattimenti, potature, recisioni radicali possono essere effettuati, previa comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio, fatte salve sue diverse disposizioni.

Con Decreto del dirigente del Servizio n. 472 del 20/06/2012 il Servizio Fitosanitario Regionale - Marche ha emanato le prescrizioni relative agli interventi effettuati su platano nel territorio della Regione Marche per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano che prevedono l'obbligo di effettuare una idonea comunicazione relativa agli interventi effettuati.

Il Decreto Lgs. n. 214/2005 all'art. 54, comma 23, oggi sostituito dal D.Lgs. n. 19/2021, prevedeva la sanzione amministrativa dell'importo da Euro 500,00 ad Euro 3.000,00 per chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dai Servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. g).

Con verbale p.v. n. 40298 del 03.07.2018 la Regione Carabinieri Forestale "Marche" – stazione di Pesaro, a seguito di un controllo amministrativo, rilevava che la Sig.ra Pantanelli Laura (C.F. PNTLRA54H65L500X), in qualità di socio amministratore pro-tempore della società Vivai Piante Pantanelli di Pantanelli L. e Coccia L. s.n.c. (P. Iva 01053090419) corrente a Pesaro (PU), Strada Fornace Vecchia sn, individuata quale trasgressore, aveva eseguito lavori di potatura di n. 4 piante di alto fusto di specie platano radicate su area comunale nello specifico lungo Viale Battisti (angolo Viale Verdi) nel Comune di Pesaro, su incarico dell'obbligato in solido società G.M.A. Costruzioni Edili S.r.I. – P.I. 00852590413, corrente Urbino (PU), Pizzale Elisabetta Gonzaga n. 22, a in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. Cappelletti Galfiero (C.F. CPPGFR45L09L500T), società titolare di autorizzazione ASPES prot. n. 1937/2018 del 19.06.2018.

Tali lavori di potatura venivano accertati dai Carabinieri Forestali della Stazione di Pesaro con verbale p.v. n. 40298 del 03.07.2018, regolarmente notificato in data 12.07.2018 al trasgressore ed in data 07.08.2018 all'obbligato in solido, con cui veniva comminata al trasgressore e all'obbligato in solido la sanzione pecuniaria di Euro 1.000,00.

Con Decreto del Dirigente n. 108 del 16.05.2023 si ingiungeva la somma di Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 a titolo di sanzione amministrativa ed Euro 20,00 le spese di procedura e di notifica, alla





società Vivai Piante Pantanelli di Pantanelli L. e Coccia L. s.n.c. (P. Iva 01053090419) in qualità di trasgressore, ed in data 07.08.2018 nei confronti del Sig. Cappelletti Galfiero, in qualità di legale rappresentante p.t. della società G.M.A. Costruzioni Edili S.r.l. – P.I. 00852590413, individuata quale obbligato in solido.

Successivamente ci si accorgeva che il Decreto del Dirigente n. 108/2023 conteneva un errore materiale di redazione, pertanto, con Decreto del Direttore n. 192 del 12.06.2023 si procedeva alla correzione dello stesso ed all'annullamento del Decreto del Dirigente n. 108/2023.

Per una questione informatica nel sistema Openact, programma utilizzato per la firma, repertoriazione e pubblicazione dei decreti, un decreto può essere annullato solamente da un decreto appartenente allo stesso flusso informatico.

Con il presente atto si annulla, pertanto il Decreto del Dirigente n. 108 del 16.05.2023.

Esito dell'istruttoria

Per quanto esposto si propone di procedere all'adozione di un atto conforme alle risultanze dell'istruttoria al fine:

- di annullare il Decreto del Dirigente n. 108 del 16.05.2023 che conteneva un mero errore materiale.
- di pubblicare il presente atto per estratto sul sito www.norme.marche.it e sul sito istituzionale dell'Agenzia "Marche Agricoltura Pesca".

Attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa.

Attesta, inoltre, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Per. Agr. Giuliano Stimilli)

Documento informatico firmato digitalmente





ALLEGATI "Nessun allegato"

